

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
degli
Architetti liberi professionisti iscritti al CNAPPC

Modello **AEC-Architetti-PI** (Ediz. 2013)

AVVERTENZA UTILE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma

« CLAIMS MADE »

ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

(Si vedano le definizioni H e K e gli articoli 4, 9.2, 9.7, 9.8, 12 delle Condizioni Generali)

DEFINIZIONI

A . Contraente - Il soggetto - persona fisica o giuridica - identificato nel Modulo (*definizione D*) e alla voce 1 del modulo di Proposta allegato, che stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell'Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.

B . Assicurato - Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' Assicurato inoltre, limitatamente all'attività professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti indicati alla voce 2 del modulo di Proposta, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato. La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e iscritto ai relativi Ordini Professionali.

C . Assicuratori - Determinati Sottoscrittori dei Lloyd's che assumono il rischio tramite il Corrispondente più oltre definito.

D . Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante:

- D1.** il **Modulo**, che contiene l'identificazione del Contraente e altri estremi generali del contratto;
- D2.** la **Scheda di Copertura**, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.
- D3.** il modulo di **Proposta** compilato dal Contraente.

E . Attività professionale esercitata - L'attività descritta nel modulo di Proposta allegato e nella Scheda di Copertura, purché l'Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia.

F . Terzi - Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione:

- del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado,
- delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive,
- dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata.

G . Dipendenti - Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'attività professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

H . Reclamo - Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato :

- a) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.

I . Reclami tardivi - I Reclami (*definizione H*) fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

J . Durata del Contratto - Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.

K . Periodo di Assicurazione - Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. La data d'inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a quella in cui ha inizio la Durata del Contratto.

L . Indennizzo - La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Reclamo. Le condizioni di polizza prevedono un limite di indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

M . Franchigia - L'ammontare precisato nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'indennizzo che supera l'ammontare della franchigia.

N . Broker/Agente di Assicurazioni - La ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura.

O . Corrispondente dei Lloyd's - La ditta

A E C S.p.A.

(AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA)
con sede in

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma

Tel: 06 85 332.1

Fax: 06 85 33 23 33

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1	Richiamo alle definizioni
-------------------	----------------------------------

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e vengono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Articolo 2	Dichiarazioni del Contraente - Proposta
-------------------	--

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell'Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il modulo di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 3	Aggravamento o diminuzione del rischio
-------------------	---

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 4	Oggetto dell'assicurazione («Claims Made» - Retroattività) <i>(Si vedano le definizioni E, F, H, K)</i>
-------------------	--

Verso pagamento del premio convenuto (*articoli 16 e 17*), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale esercitata, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L'assicurazione è prestata nella forma **«claims made»** dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (*articoli 9.2, 9.7, 9.8 e 12*).

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte integrante.

Articolo 5	Limiti territoriali
-------------------	----------------------------

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada.

Articolo 6	Limite di indennizzo globale (Massimale) – Sottolimito di indennizzo (Si vedano le definizioni H e K)
-------------------	---

Il **limite di indennizzo globale (Massimale)** esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di indennizzo pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il "limite di indennizzo applicabile" è quello che risulta dopo tale riduzione.

Il limite di indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un **sottolimito di indennizzo**, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

Articolo 7	Franchigia (Si vedano le definizioni H e M)
-------------------	--

Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni che seguono o negli allegati a questa polizza, l'assicurazione è soggetta alla franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Agli effetti dell'applicazione della franchigia, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

La franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all'articolo 14 che segue.

Articolo 8	Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa
-------------------	--

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 9, e fermi sia il limite di indennizzo che la franchigia (articoli 6 e 7), gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

- 8A. Fatto dei dipendenti e collaboratori** - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (definizione G), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15.

8B. Responsabilità solidale - L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.

8C. Tutela dei dati personali - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della *privacy* che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.

8D. Copertura dei Reclami tardivi (*si vedano le definizioni A, B, I*) – **Protezione degli eredi e dei tutori**

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente/Assicurato cessi l'attività professionale per sua volontà o per quiescenza, l'assicurazione delimitata in questa polizza viene estesa per ulteriori 5 anni, a decorrere dalla data di cessazione, a copertura dei Reclami tardivi.

Previa comunicazione scritta e formale del Contraente/Assicurato (o degli eredi, successori, tutori in caso di morte) da presentarsi prima della scadenza del suddetto periodo di garanzia postuma, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Reclami tardivi per ulteriori 5 anni senza premio aggiuntivo.

I disposti che precedono non si applicano in caso di sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale, inibizione giudiziaria all'esercizio della professione, motivi disciplinari o licenziamento per giusta causa. (*Articolo 18*).

Ove la cessazione dell'attività sia dovuta a morte dell'Assicurato o a sua incapacità d'intendere e di volere, i disposti che precedono sono a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

La copertura di cui al presente articolo termina alla data della sua scadenza, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'articolo 17. La denuncia dei sinistri durante tale periodo di copertura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 12..

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui il Contraente/Assicurato o altri per suo conto stipulerà per qualsiasi motivo altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.

8E. Diffamazione e danni all'immagine - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (*definizione G*), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15.

8F. Inquinamento accidentale - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

8G. Violazione di Copyright - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

8H. Multe e Ammende - Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali.

Articolo 9	Esclusioni
------------	------------

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- 9.1 per danni causati da fatto doloso dell'Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
- 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
- 9.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- 9.4 in relazione ad attività diverse dall'attività professionale esercitata quale definita in questa polizza (*definizione E*); in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all'attività professionale esercitata, come meglio precisato all'articolo 10 che segue;
- 9.5 in relazione ad attività svolte dopo che l'attività professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo (*articoli 8D e 18*);
- 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
- 9.7 per Reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
- 9.8 per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi (*definizione F*), che erano già note all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di

Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri assicuratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 – «Continuous Cover»;

- 9.9 per danni a terzi (*definizione F*) dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'attività professionale esercitata quale definita in polizza (*definizione E*) e salvo quanto previsto alla CP 9;
- 9.10 per infortuni sul lavoro, salvo quanto previsto alla CP 9, malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti (*definizione G*); ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- 9.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall'uso di amianto;
- 9.12 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto alla CP 9.), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- 9.13 per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- 9.14 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- 9.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui per acquisti di unità immobiliari;
- 9.16 per Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti (*articolo 5 e CP. 9 lettera C*);
- 9.17 per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
- 9.18 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente, fermo quanto disposto all'articolo 8F;
- 9.19 per danni che si verifichino per effetto di onda sonora causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonora o supersonica.
- 9.20 Qualora questa polizza indennizzi un consulente esterno per come questo sia definito in “**B-Assicurato**”, questa Polizza esclude tutte le richieste di risarcimento avanzate da tale consulente nei confronti dell'Assicurato;

In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall'assicurazione :

- 9.21 i danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità :

- 9.22 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- 9.23 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche.
- 9.24 multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato;

Articolo 10	Esclusione delle attività imprenditoriali o commerciali
--------------------	--

1 - L'assicurazione, quale delimitata in questa polizza e nei relativi allegati, è riferita ai rischi della Responsabilità Civile Professionale in relazione all'attività professionale esercitata di cui alla definizione E. Sono pertanto escluse dall'assicurazione le attività collaterali di carattere imprenditoriale o commerciale, con particolare riguardo a quelle di cui alla voce 2 che segue.

2 - Resta confermata la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Professionale anche nei casi in cui la costruzione e/o l'installazione e/o il montaggio di tutte o di parte delle opere progettate dall'Assicurato, da solo o con il concorso di altri, oppure la fornitura di materiali o attrezzature per dette opere, siano affidate :

- a) all'Assicurato stesso;
- b) oppure a un subappaltatore dell'Assicurato;
- c) oppure a qualunque impresa o una sua controllata, di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o detentore di una partecipazione anche non di controllo, o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione;
- d) oppure a qualunque impresa che detenga una partecipazione (anche non di controllo) nella ditta dell'Assicurato, o eserciti su quest'ultima poteri di indirizzo o di gestione.

E' inteso però che in tali casi sono esclusi dall'assicurazione i rischi attinenti all'attività di natura imprenditoriale e commerciale, quali i seguenti :

- 1. ogni attività finalizzata all'acquisizione di terreni o al reperimento di finanziamenti per tale acquisizione;
- 2. ogni attività, compresa quella di consulenza, intrapresa o da intraprendere al fine di preservare o procurare finanziamenti o risorse economiche per far fronte al costo della realizzazione del progetto o di parte di esso, dei relativi servizi, o della manodopera;
- 3. qualsiasi eccedenza di spese, esuberi di budget o di ogni altra limitazione dei costi;
- 4. mancato o ritardato completamento delle opere entro le date stabilite dal contratto o entro i limiti di tempo ivi previsti;
- 5. effetti di procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, oppure accertato stato di insolvenza, a carico dell'Assicurato o di qualunque suo appaltatore, subappaltatore o fornitore;

6. assenza o inadeguatezza dei piani o delle procedure per la sicurezza sul lavoro, a meno che non facciano parte dei servizi professionali da prestare per contratto e rientranti tra quelli previsti dai Decreti Legge n. 626/1994 e 494/1996;
7. mancata o errata esecuzione di stime, perizie o sopralluoghi per la verifica dei costi;
8. qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione delle opere e qualsiasi lavoro non conforme al progetto o ai capitolati esecutivi (ivi compresi, tra l'altro, le planimetrie, i disegni, i bozzetti e le specifiche tecniche).

Articolo 11	Altre assicurazioni – D I L, D I C, D I E
--------------------	--

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. *(Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).*
- b) Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. *(Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni; copertura in D.I.E: differenza di franchigie).*
- c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 6 (limite di indennizzo) e 7 (franchigia).
- d) L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati *(articolo 12).*

Articolo 12	Denuncia dei Reclami <i>(Si vedano le definizioni H e K)</i>
--------------------	--

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Nei termini predetti e con le stesse modalità, l'Assicurato deve far denuncia agli Assicuratori di qualsiasi situazione o circostanza di cui venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza. Tale denuncia, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma «**claims made**», quale temporalmente delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 30 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni *(articolo 11)*, l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri *(art. 1910, terzo comma, del Codice Civile).*

Articolo 13	Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
--------------------	--

Fatta la denuncia di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo applicabile in quel momento e ferma la franchigia a carico dell'Assicurato. (Articoli 6 e 7).

In caso di controversia tra assicurato ed assicuratori sulla natura della richiesta di risarcimento e sull'operatività della polizza, si dovrà ricorrere al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 – D.M. 180 del 18/10/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, da instaurarsi presso un Organismo di Mediazione scelto dal Contraente/Assicurato.

Articolo 14	Vertenze e spese legali e peritali
--------------------	---

14.1 In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, e delle vertenze di natura amministrativa, e possono nominare legali o periti se necessario. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli accertamenti del caso e le spese legali per gestire le vertenze in sede civile o amministrativa sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di indennizzo e per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite. (Articolo 6).

14.2 In caso di procedimento penale, gli Assicuratori hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di sostenere le relative spese legali e peritali e di assumere la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati, se ricorrono le seguenti condizioni:

- (I) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un Reclamo ai sensi di questa polizza
- (II) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Reclamo, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

Gli Assicuratori rispondono delle spese di difesa penale fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo (articolo 6) pari a € 200.000 (euro duecentomila) per l'insieme di tutti i procedimenti che abbiano inizio nel corso di un Periodo di Assicurazione e senza riguardo al momento in cui tali spese diverranno liquide ed esigibili. (Si veda l'articolo 9.6).

14.3 Alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la franchigia. Gli Assicuratori non riconosceranno le spese per legali che non siano stati dagli stessi previamente autorizzati. La richiesta di autorizzazione alla nomina di un legale dovrà essere corredata da un preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dal legale su richiesta dell'assicurato.

Con riferimento alla facoltà per gli Assicuratori di assumere la gestione diretta delle liti, di cui al punto 14.1, e quindi di assumere esclusivamente i costi di un solo legale, si precisa che gli Assicuratori non riconosceranno le spese per legali nominati dall'Assicurato in caso di ritardata denuncia del sinistro che non abbia consentito di avvalersi di tale facoltà.

Articolo 15	Diritto di surrogazione
--------------------	--------------------------------

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tali diritti.

Nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato (*articolo 8A*), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa.

Articolo 16	Calcolo del Premio - Pagamento dei premi
--------------------	---

Il premio annuale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione. Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel modulo di Proposta e successivamente secondo le modalità dell'articolo 17, e devono comprendere in tutti i casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da ognuno degli Assicurati quali indicati alla voce 2 del modulo di Proposta (e successivamente aggiunti o sostituiti), al netto di eventuali fatturati tra un Assicurato e un altro. A questo riguardo gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire ogni utile informazione e chiarimento e ad esibire tutte le documentazioni necessarie, compreso il registro delle fatture.

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Ogni premio è dovuto per intero, anche nel caso in cui ne sia stato frazionato il pagamento in più rate o ne sia determinato l'effettivo importo mediante atto di regolazione (*articolo 17*).

Il premio dovuto alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione è disciplinato dal seguente art. 17.

Articolo 17	Tacita proroga dell'assicurazione – Modalità del conteggio del relativo premio – Rescindibilità annuale
--------------------	--

In mancanza di disdetta data con lettera raccomandata, fax o posta PEC da una delle Parti contraenti almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è tacitamente prorogata per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno fino a che non venga disdetta con detto preavviso.

Il premio relativo alla proroga dell'assicurazione è calcolato, ai sensi dell'articolo 16, sull'ammontare degli introiti fatturati nell'esercizio finanziario antecedente, allo stesso tasso che era in corso nel Periodo di Assicurazione scaduto. Qualora il Contraente non sia in grado di dichiarare in tempo utile tale ammontare agli Assicuratori, gli viene addebitato un premio provvisorio minimo pari al 75% di quello annuale del Periodo di Assicurazione scaduto e il Contraente, entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza di detto periodo, è tenuto a dichiarare per iscritto l'ammontare degli introiti aggiornati.

In ogni caso il premio relativo alla proroga dell'assicurazione, sia esso provvisorio o già calcolato sugli introiti aggiornati, deve essere pagato dal Contraente nei 30 giorni successivi alla data di scadenza precedente. Se il premio della proroga non è pagato entro questo termine, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio provvisorio, ove applicabile, è un'anticipazione del premio effettivo, soggetto a regolazione secondo le modalità e i disposti che seguono, ed è il minimo dovuto agli Assicuratori per il nuovo Periodo di Assicurazione.

Ricevuta la dichiarazione degli introiti aggiornati, gli Assicuratori provvedono alla regolazione, calcolano il premio effettivo dovuto e danno comunicazione dell'importo della differenza risultante tra il premio effettivo dovuto e quello provvisorio anticipato, importo che il Contraente è tenuto a pagare prontamente o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di detta comunicazione. Ove il premio effettivo risulti inferiore a quello provvisorio, nulla è dovuto al Contraente o all'Assicurato in quanto il premio provvisorio è il minimo spettante agli Assicuratori in ogni caso.

E' confermato il diritto degli Assicuratori a effettuare verifiche degli introiti dichiarati, come previsto al primo comma dell'articolo 16.

Se, pagato il premio provvisorio minimo, il Contraente, nei termini rispettivamente sopra prescritti, non dichiara l'ammontare degli introiti fatturati oppure non paga la differenza di premio risultante dalla regolazione, gli eventuali Reclami in sospeso sono pagati dagli Assicuratori nella stessa proporzione esistente tra il premio provvisorio minimo e il premio effettivo, restando a carico dell'Assicurato la rimanenza della somma liquidata. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato l'intero importo di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto risulti da lui dovuto, oltre alla franchigia applicabile, dietro presentazione di copia del documento che attesta l'avvenuto pagamento del Reclamo.

Resta fermo in tutti i casi il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente o a dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

E' altresì inteso che se la Durata del Contratto è di due o più anni, ciascuna delle Parti ha in ogni caso la facoltà di rescinderlo alla scadenza di ogni annualità, dando all'altra un preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata.

Restano fermi i disposti degli articoli 16 e 18.

Articolo 18	Casi di cessazione dell'assicurazione
--------------------	--

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (Articoli 8D e 9.5).

Articolo 19	«Continuous Cover» <i>I disposti che seguono sono operanti soltanto se questo articolo è espressamente richiamato nella Scheda di Copertura</i>
--------------------	---

A parziale modifica della voce 9.8 dell'articolo 9, gli Assicuratori acconsentono a tenere indenne l'Assicurato anche qualora il Reclamo denunciato agli Assicuratori in conformità all'articolo 12 sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della data d'inizio della Durata del Contratto (*definizione J*) e che non siano state comunicate agli Assicuratori prima di tale data o non siano state dichiarate nel modulo di Proposta allegato (*articolo 2*) - escluso quindi ogni applicazione della presente clausola ai Sinistri, come definiti dal presente contratto, già sorti alla data della sua stipula. L'obbligazione degli Assicuratori è in ogni caso soggetta ai limiti, ai termini e alle condizioni della presente polizza ed è subordinata al ricorrere di ognuna delle seguenti condizioni essenziali:

- I. che la mancata comunicazione agli Assicuratori o la dichiarazione erronea o reticente nel modulo di Proposta non sono dovute a intenzioni dolose;
- II. che l'Assicurato è stato regolarmente coperto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile professionale tramite polizze emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, per l'intero periodo - senza soluzione di continuità - che ha inizio dal momento in cui le predette situazioni o circostanze sono venute a sua conoscenza fino al momento in cui egli fa denuncia del Reclamo agli Assicuratori;

- III. che il Reclamo rientri nella copertura prevista tanto dalla presente polizza che dalla polizza emessa in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's nel perdurare della quale l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni o circostanze;
- IV. che le predette situazioni o circostanze non siano state denunciate su polizze emesse in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's.

E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% (venti per cento) del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più elevata tra quella applicabile ai sensi di questo contratto e quella applicabile ai sensi del contratto che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze.

Articolo 20	Variazioni del contratto – Comunicazioni tra le Parti – Oneri fiscali
--------------------	--

- 21.1** Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
- 21.2** Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
- 21.3** Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 21	Clausole Broker
--------------------	------------------------

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

Articolo 21.A	Clausola della gestione comune
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd's (*definizione O*).

Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato stesso.

Articolo 21.B	Clausola del Broker mandatario
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1. il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato da questa polizza, conferisce al Broker/Agente indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2. gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's (*definizione O*) l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al Broker/Agente mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;

- b) ogni comunicazione fatta dal Broker/Agente mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori.

Articolo 22	Foro Competente
--------------------	------------------------

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Articolo 23	Norme di legge
--------------------	-----------------------

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Resta inteso tra le Parti che, in caso di contrasto, le Condizioni Particolari che seguono preverranno in ogni caso sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

CP.1	DISCIPLINA DEI « CERTIFICATI MERLONI »
Importo massimo del Massimale per ogni certificato	Euro 2.500.000,00
Importo minimo netto del premio per ogni certificato	Per opere con valore fino ad Euro 15.000.000,00 Euro 107,50. Per opere con valore fino ad Euro 20.000.000,00 Euro 322,50.

A. Definizione di «Certificato Merloni»

Il documento assicurativo stilato in base allo "Schema Tipo 2.2" a norma degli articoli 90 e 111 del Decreto Legge N° 163 del 12 aprile 2006, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuali successive modifiche o integrazioni o sostituzioni degli stessi, a riprova della prescritta copertura assicurativa.

Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa.

B. Richiesta ed emissione dei certificati

Nel corso del Periodo di Assicurazione (*definizione K*) il Contraente può di volta in volta richiedere che gli venga rilasciato il «Certificato Merloni» relativo al progetto posto a base di gara o al progetto esecutivo, che il Contraente identifica compilando e firmando l'apposito modulo fornito dagli Assicuratori. Gli Assicuratori hanno facoltà di respingere la richiesta se questa perviene dopo la data d'inizio dei lavori.

Ricevuta una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio in soluzione unica anticipata, gli Assicuratori emettono l'apposito certificato per un Massimale non superiore all'importo massimo sopra indicato e per un periodo non maggiore di 48 mesi. Il certificato, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi fissata anche nel caso in cui il presente contratto venisse nel frattempo a cessare per qualunque motivo.

Il Massimale stabilito in ciascun «Certificato Merloni» non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali; esso è un limite di indennizzo a sé stante e non è inteso a ridurre il Massimale di polizza che figura nella Scheda di Copertura.

C. Premio, premio minimo e decadenza del certificato

Il premio relativo a ogni «Certificato Merloni» non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo sopra indicato qualunque sia la durata o il Massimale della rispettiva prestazione assicurativa.

E' inteso e convenuto che qualora, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del relativo certificato perde automaticamente ogni efficacia e, a richiesta del Contraente, il rispettivo premio, al netto delle imposte, viene rimborsato con la trattenuta dei costi amministrativi pari al 10% del premio stesso ma per un importo non superiore a Euro 350,- (trecentocinquanta).

CP.2

EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESERCITATE

Ferme tutte le Condizioni Generali e le modalità previste in polizza, comprese le definizioni e le esclusioni (*articolo 9*), è inteso che nell'attività professionale esercitata è compreso anche ognuno dei seguenti servizi e incarichi svolti sulla base delle rispettive norme vigenti in materia, a meno che non sia espressamente escluso nella Scheda di Copertura :

- a) **Consulenza Ecologica e Ambientale:** ecologia e fonti di inquinamento (emissioni di gas, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumori); verde industriale (impatto ambientale e paesaggistico, aree verdi, giardini, verde antirumore).
- b) **Igiene e Sicurezza del Lavoro:** igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
- c) **Le seguenti funzioni:**
 - **Responsabile dei Lavori**
 - **Coordinatore per la Progettazione**
 - **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.**
- d) **Compilazione del Fascicolo Fabbricato** per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali.
- e) **Funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** per opere pubbliche.
- f) **Verifica degli elaborati progettuali** per i lavori delimitati dalle norme in vigore.
- g) **Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni.**
- h) **Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico**, sempreché l'Assicurato sia libero professionista e abbia con tale Ente un regolare contratto di incarico professionale.
- i) **Incarico di Responsabile Unico del Procedimento** esterno all'Ente Pubblico.
- j) **Consulenza** nella Denuncia di Inizio Attività semplice ("DIA") e nella cosiddetta "superDIA".
- k) **Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive** per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante.
- l) **Certificatore energetico.**
- m) **Tecnico dell'acustica ambientale.**
- n) **Attività di competenza tecnica** quali previste dalle vigenti Norme in materia ambientale.
- o) **Attività di Conciliatore** quale prevista dalle vigenti Norme.
- p) **Risk management**
- q) **Responsabile tecnico in imprese che effettuano la gestione rifiuti** come previsto dalla Normativa vigente
- r) **Attività di geologo qualora l'Ingegnere sia stato abilitato**
- s) **Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici**

Sono inoltre comprese le funzioni relative a:

- (A) Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere, visure catastali e rilevamento di dati catastali;
- (B) Redazione di documentazione tecnico-economico-finanziaria ai fini di richieste di finanziamento, anche in deroga al disposto dell'articolo 9.15;
- (C) Accatastamento delle opere realizzate;
- (D) Incarichi di perito di parte nel campo edile.

CP.3	ESCLUSIONE DELLE OPERE AD ALTO RISCHIO
-------------	---

Oltre a quanto stabilito all'articolo 9 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non è intesa a indennizzare l'Assicurato per danni o responsabilità derivanti da attività riferite alle seguenti Opere ad Alto Rischio, salvo se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura

1 - Ferrovie

Linee ferroviarie (rotaie, traversine, binari di stazione), ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria. Non rientrano in questa esclusione : le opere civili, i sottopassi e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi vari.

2 - Funivie

Mezzi di trasporto su cavi sospesi. Non rientrano in questa esclusione: le opere edili connesse a tali mezzi di trasporto, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea (purché non basati nell'acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari.

3 - Gallerie

Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi mezzo. Non rientrano in questa esclusione i sottopassi e sovrappassi.

4 - Dighe

Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica. Non rientrano in questa esclusione i rafforzamenti delle sponde di fiumi.

5 - Porti e Opere Subacquee - I porti marittimi, lacustri e fluviali, e tutte le opere totalmente sommerse o che abbiano le fondazioni basate nell'acqua

6 - Parchi Giochi

Impianti in parchi giochi e luna park, destinati all'utilizzo da parte del pubblico.

CP.4	DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE
-------------	--

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, la quale debba obbligatoriamente comparire davanti ad un Tribunale in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. 14 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di effettiva comparizione con il limite massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione per ciascuno dei soggetti di cui ai punti a) e b) di seguito indicati:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.

Resta inteso tra le Parti che resta a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra un giorno di diaria per ogni periodo di Assicurazione.

CP.5	PERDITA DI DOCUMENTI E VALORI
-------------	--------------------------------------

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il periodo di assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo annuo di € 100.000 (euro centomila) e con applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00, gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Ai fini di questa estensione, il termine "documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, compresi i valori con esclusione di: titoli al portatore, banconote.

CP.6	SPESE DI SALVATAGGIO
-------------	-----------------------------

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:

- L'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il periodo di validità della polizza e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
- L'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre i danni di importo superiore traenti origine da una richiesta di risarcimento
- L'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- Tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di euro 150.000,00 e non si applicherà nessuna franchigia.

CP.8	ULTERIORI ESCLUSIONI – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA
-------------	---

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato che la presente clausola è "operante":

1. gli **Assicuratori** non rispondono per i **Reclami** derivanti da:

- qualsiasi **Perdita Patrimoniale**;
- certificazioni, dichiarazioni, perizie;
- mancata rispondenza dell'opera;
- errato trattamento dei dati personali;
- mancata applicazione normativa in zone sismiche;
- errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- danni da incendio;
- danni a cose in consegna e custodia;
- attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;

2. la garanzia di cui alla Condizione Particolare CP 4 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;

3. per i **Reclami** conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature gli **Assicuratori** rispondono fino alla concorrenza del **Sottolimito** di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**;

5. l'esclusione di cui all'Art. 8F viene integralmente sostituita da quanto segue: L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione con un **Sottolimito** di Euro 250.000,00. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni;".

CP.9	RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA
-------------	--

A) RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi, dallo stesso Assicurato o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, per Danni Materiali e Danni alla Persona, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali é stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore degli studi/uffici e delle relative attrezzature e pertinenze in cui viene svolta l'Attività Professionale.

A titolo esemplificativo l'Assicurazione é operante per i danni derivanti da:

- i. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate; *limitatamente ai danni alle opere ed alle cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia é prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per Periodo di Assicurazione;*
- ii. partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- iii. esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande; per questa estensione di garanzia sono considerati Terzi anche i Collaboratori dello studio/ufficio assicurato;
- iv. servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- v. organizzazione di gite aziendali, con esclusione dei danni derivanti dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- vi. servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso;
- vii. per danni derivanti dall'impiego di cani;

Sono altresí compresi i danni subiti da:

- viii. professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine all'Attività Professionale svolta anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- ix. i titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'Attività Professionale svolta all'interno dello studio/ufficio;
- x. dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 c.c. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, in tutti i casi in occasione della prestazione di lavoro da aparte dei dipendenti. La garanzia vale anche per i Danni alla Persona cagionati alle persone trasportate *escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.*

B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

Gli Assicuratori rispondono delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o da lavoratori interinali come definiti dalla Legge 196/1997 ed addetti alle attività per le quali é prestata l'assicurazione:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAL e/o dall'INPS e/o altri Enti previdenziali, ed
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle qualsiasi sia derivata un'invalidità permanente; *La presente garanzia viene prestata con una Franchigia fissa di Euro 2.500,00 per Sinistro.*

Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali ed in particolare la silicosi e le malattie da esposizioni all'amianto. Le garanzie non comprendono i danni che siano conseguenza

diretta o indiretta della trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

L'Assicurazione prestata ai sensi delle lettere A) e B) del presente articolo comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a Terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente a tale estensione di garanzia, *sempre entro il Massimale indicato nel Certificato*, gli Assicuratori rispondono rispettivamente nei termini ed alle condizioni di cui al presente articolo.

C – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera se tali Richieste di Risarcimento sono attinenti la copertura di cui al punto A) , e vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero *con l'esclusione degli Stati Uniti d'America, dei Territori sotto la loro giurisdizione e del Canada se tali Richieste di Risarcimento sono attinenti la copertura di cui al punto B).*

D – Limite di Indennizzo e Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nel Certificato per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Fermo il Massimale indicato, limitatamente ai danni a cose il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia ad Euro 150,00.

E – Esclusioni

Ai fini dell'applicazione della presente condizione particolare si intendono applicate, oltre alle esclusioni di cui all'art. 9 e 10, anche le seguenti esclusioni.

Si intendono esclusi i danni:

- i. alle cose di Terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle cose portate da clienti visitatori;*
- ii. alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di Terzi utilizzati dall'Assicurato;*
- iii. cagionati a cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da incendio, scippo, esplosione;*
- iv. alle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;*
- v. agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;*
- vi. cagionati da furto e rapina;*
- vii. derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;*
- viii. cagionati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;*
- ix. derivanti da merci di qualsiasi genere;*
- x. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- xi. derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto espresso al punto B ultimo paragrafo.*

CP.10	ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – OPERANTE SOLO SE EMESSA RELATIVA APPENDICE DI ESTENSIONE
--------------	---

Nel corso del Periodo di Assicurazione (definizione K) il Contraente può di volta in volta richiedere agli Assicuratori che gli venga rilasciata appendice di inclusione in garanzia di una determinata attività professionale esercita in qualità di volontario di Protezione Civile.

Ricevuta una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio stabilito dagli Assicuratori in soluzione unica anticipata, gli Assicuratori emettono apposita appendice per estendere le garanzie del presente contratto allo specifico incarico ricevuto dalla Protezione Civile in qualità di volontario.

La presente polizza è emessa e firmata dalle parti contraenti alla data indicata nel Modulo annesso.

Data	L'Assicurato o il Contraente
	

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto dell'Assicurato :

- di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma *«claims made»*, a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo (*definizioni H e K*);
- di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni :
 - articolo 4 – Oggetto dell'assicurazione («Claims made» – Retroattività)
 - articolo 9 – Esclusioni, in particolare quelle dell'assicurazione «claims made»: 9.2, 9.7, 9.8
 - articolo 11 – Altre assicurazioni – Copertura a secondo rischio, in D.I.L, D.I.C., D.I.E
 - articolo 12 – Denuncia dei Reclami (assicurazione «claims made»)
 - articolo 13 – Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
 - articolo 17 – Tacita proroga – Premio provvisorio e premio effettivo – Rescindibilità annuale
 - articolo 18 – Casi di cessazione dell'assicurazione
 - articolo 21 – Clausola Broker
 - CP. 3 - Esclusione delle Opere ad Alto Rischio
 - CP.8 - ulteriori esclusioni – operante solo se espressamente richiamata nella scheda di Copertura
- di aver letto e approvato tutti i disposti delle Condizioni Particolari contenute nelle clausole citate nella Scheda di Copertura e inserite in questo documento per farne parte integrante.

Data	L'Assicurato o il Contraente
	